

locali per le caldaie a metano e autorimesse

In pensione, dopo vent'anni di proroghe, il nullaosta provvisorio antincendi.

Lo prescrive il decreto del Ministero degli interni 29 dicembre 2005, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 1° febbraio 2006. Il decreto riguarda le attività industriali, i locali per le caldaie a gas metano e le autorimesse oltre nove posti auto, anche in condominio, esistenti al 31 dicembre 1984, per cui era stato richiesto anni fa il nullaosta.

● **Scadenze.** Gli interessati a queste attività dovranno entro il mese di maggio del 2009 presentare ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco un regolare progetto, comprensivo di allegati tecnici, sul modello di quelli riportati nel decreto degli Interni 4 maggio 1998 e fare domanda di sopralluogo. Lo scopo è ottenere un certificato di prevenzione incendi definitivo.

● **La "Dia" antincendi.** In attesa dei sopralluoghi dei Vigili, resta possibile richiedere un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Si tratta di una sorta di "Dia", cioè una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale l'interessato (e non, come per la Dia edilizia, un professionista), attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto di determinati obblighi (manutenzione in stato di efficienza, annotazione dei controlli effettuati).

A differenza del nullaosta, l'autorizzazione dovrebbe avere veramente validità provvisoria: entro 45 giorni dalla sua presentazione i Vigili del fuoco debbono esaminare la conformità del progetto.

Tale scadenza è prorogabile fino a 90 giorni in casi di complessità, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione. Si tratta di termini "ordinatori" e quindi non vincolanti: tuttavia vengono in genere rispettati, perlomeno laddove i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco so-

no efficienti o hanno sufficiente personale.

● **Le verifiche.** Il passo successivo è il sopralluogo dei Vigili, che dovrebbe avvenire dopo che sono stati completati i lavori, entro 90 giorni dalla domanda dell'interessato. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione. In caso di esito positivo, il certificato antincendi va rilasciato entro 15 giorni dal sopralluogo stesso.

● **Nullaosta, cos'è.** Per valutare

l'importanza del decreto degli interni, occorre fare un passo indietro, e ricordare cosa sia il nullaosta antincendi, previsto dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Si trattava, in realtà, di "condono provvisorio". In sostan-

za si permetteva alle attività a quei tempi esistenti di adeguarsi, in un tempo massimo di tre anni, alle prescrizioni antincendio di una legge che risaliva a quasi vent'anni prima, la n. 966 del 26 luglio 1965: nel frattempo i titolari di un immobile potevano farsi rilasciare il nullaosta per mezzo di una sorta di auto-certificazione di rispetto di prescrizioni di sicurezza minimali.

La validità del nullaosta ha finito poi per essere prorogata di altri vent'anni, ma non per tutte le attività. Con il passare degli anni, infatti, vari decreti ministeriali hanno creato nuove regole e scadenze ad hoc per molte delle 97 attività sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi ed elencate nel decreto ministeriale degli Interni 16 febbraio 1982 (per esempio, edifici di civile abitazione,

**Il certificato
va rilasciato
entro 15 giorni
dall'intervento
di verifica**

scuole, alberghi, ospedali, teatri, locali di intrattenimento, ristoranti). Quindi le direttive per il superamento del regime del nullaosta provvisorio contenute nel nuovo decreto ministeriale, si applicano solo per categorie residuali di attività, quelle

per cui non erano state imposte scadenze definitive per l'adeguamento nei vecchi edifici.

● **Campo d'azione.** Categorie residuali, dicevamo, ma non per questo meno importanti. Innanzitutto perché comprendono quasi tutti gli impianti industriali, poi perché riguardano tutte le autorimesse con oltre 9 posti auto, nonché i locali delle caldaie centralizzate alimentate a gas.

Per autorimesse e locali caldaie il decreto elenca, nel suo allegato, prescrizioni molto più morbide rispetto a quelle vigenti, e cioè, rispettivamente, i due decreti del ministero dell'Interno 1° febbraio 1986 e 12 aprile 1996. Esse valgono solo per autorimesse e locali esistenti alla data del 31 dicembre 1984 e a patto che sia stato richiesto a suo tempo il nulla osta provvisorio.

SERVIZI A CURA DI
SILVIO REZZONICO
GIOVANNI TUCCI

IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ

Tariffe

I costi delle verifiche da parte dei Vigili del Fuoco in euro (*)

Tipo	Esame progetto	Sopralluogo	Rinnovo certificato prev. incendi
Autorimesse			
Fino a 50 auto	82	135	41
Fino a 300 auto	164	270	82
Oltre 300 auto	246	360	123
Locali caldaie metano			
Caldaie fino a 350 kw	82	135	41
Caldaie oltre 350 kw	164	270	82

(*) Più 1,8 euro a titolo di imposta di bollo, per ciascuna prestazione elencata (tutte esenti da Iva)

Fonte: elaborazione Ufficio studi Confappi-Fna su dati Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Nuove regole.
Cessa il regime transitorio sulle disposizioni antincendio, anche se rimangono molte deroghe soprattutto per quanto riguarda garage e autorimesse con più di nove posti auto (Corbis)

Le regole

Principali riferimenti normativi

Autorimesse

Dm Interno 1/2/1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili

Locali caldaie a gas metano

Dm Interno 12/4/1996 (*) Regola tecnica per impianti termici alimentati da combustibili gassosi

Dpr 26/8/93 n. 412 Regolamento di attuazione legge 9/1/1991, n. 10

Industria, luoghi di lavoro

Dm Interno 10/3/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Lavorazioni a rischio

Dm Ambiente 9/8/2000 Individuazione modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose

Dm Ambiente 16/3/1998 Modalità di informazione, addestramento e dell'equipaggiamento degli addetti

Dlgs 17/8/1999, n. 334 ()** Attuazione direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Dm Interno 2/8/1984 (*)** Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al Dm 16/11/83

(*) Modificato da decreti 16/11/99 e 19/2/97 - (**) Modificato dal Dlgs 21/9/05, n. 238 - (***) Modificato Dm 30/4/98 e Dm 11/6/98 e Dm 27/3/85

Fonte: ufficio studi Confappi-Federamministratori

IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ

Lunedì 20 Febbraio 2006 - N. 50 — PAGINA 41

Tante eccezioni graziano i garage

Le norme antincendio, per quanto considerate come prescrizioni di sicurezza, finiscono spesso per imporre criteri molto precisi di edificazione dei fabbricati, e quindi per trasformarsi in vere e proprie regole edilizie.

Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda le autorimesse. Il decreto dell'Interno 1° febbraio 1986, infatti, oltre a prescrivere i necessari dispositivi, detta ampiezze delle corsie di manovra, misure minime, pendenze e raggi

però, solo per quelle costruzioni per cui era stato, a suo tempo, richiesto il nulla osta provvisorio. Viene inoltre eliminato il criterio di superficie massima che deve avere un box per essere considerato tale dalle norme (40 metri quadrati).

Su un punto occorre fare chiarezza: è ben vero che il decreto del 1° febbraio 1986 traccia una fondamentale distinzione tra le rimesse con meno e con più di nove posti auto e che solo per le seconde va

richiesto il certificato di prevenzione incendi. Tuttavia anche i garage più piccoli devono rispettare le prescrizioni, un po' meno rigide, del decreto e resta possibile per i Vigili del fuoco eseguire sopralluoghi per verificarne la conformità.

Il nuovo decreto si occupa anche dei locali per le caldaie a gas metano (vedi tabella sotto). Offre ai loro proprietari una scelta tra due alternative di norme tecniche che fatti i debiti calcoli, sostanzialmente si equivalgono.

Pertanto diviene possibile accettare locali caldaia con larghezze e le altezze abbastanza ridotte, dotati di aperture di aerazione un po' meno ampie rispetto a quelle previste dalle regole attualmente vigenti.

Per esempio, una caldaia di potenza termica pari a 300 kilowatt, posta in un locale seminterrato, dovrà avere finestrelle protette da rete ma prive di infissi di chiusura, di superficie minima pari a 0,387 metri quadrati, anziché di 0,45 metri quadrati.

Va infine ricordato che alcune delle prescrizioni previste dai decreti erano già state "ammorbidite" con l'emanazione di "lettere circolari" del Ministero, che avevano creato vere e proprie deroghe (e non solo interpretazioni) alle norme di legge. Si trattava di procedure di dubbia legittimità, ora indirettamente "sanate" dal decreto 29 dicembre 2005 che recepisce, almeno in parte, tali deroghe.

Trattamento «di favore»/1

Le deroghe previste per le autorimesse di vecchia costruzione (autorimesse con più di 9 autoveicoli)

Posteriori al 30/12/1984 (Dm 1/2/1986)	Esistenti al 30/12/1984 (deroghe Dm 29/12/2005)
Resistenza al fuoco strutture di separazione da edifici adiacenti: A) senza impianti spegnimento automatico	
REI 120	REI 90
Aperture dei locali sotto locali spettacolo, alberghi, scuole, ospedali, grandi magazzini	
Vietate	Concesse
B) con impianti spegnimento automatico	
REI 90	REI 60
Resistenza al fuoco pareti di separazione con il resto dell'edificio	
REI 90 (autosili REI 180)	REI 60 (Autosili REI 120)
Resistenza al fuoco pareti separazione con locali usati per attività particolari (1)	
REI 180	REI 120
Altezze minime dei locali ad autorimessa	
2,4 metri (2 metri sotto trave, 1,8 metri autosilo)	2 metri a certe condizioni (2) (1,8 metri autosilo)
Amplezze minime corsie di manovra	
4,5 metri (5 metri davanti ai box)	Nessuna prescrizione
Larghezza minima e pendenze rampe	
4,5 metri (3 metri ciascuna le doppie). Fino a 15 vetture, una rampa da 3 metri. Pendenza max 20%	Nessuna prescrizione
Raggio minimo di curvatura rampe	
8,25 metri (doppie), 7 metri (singole)	Nessuna prescrizione
Pendenza pavimenti	
Sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue	Nessuna prescrizione

Note: (1) Per esempio alberghi, scuole, grandi uffici, ospedali, teatri, attività pericolose; (2) aperture aerazione prive di serramenti con superficie di almeno 1/20 della pianta dell'autorimessa; percorso massimo per raggiungere uscite di 30 metri.

Fonte: elaborazione Ufficio studi Confappi-Federamministratori

di curvatura delle rampe, altezze dei locali, dimensioni delle aperture di aerazione.

È quindi evidente che, se tutte queste proporzioni dovessero essere rispettate anche per le autorimesse costruite negli anni del boom edilizio, per una buona parte di esse l'unica soluzione sarebbe stata la demolizione totale.

Proprio per questo il nuovo decreto stabilisce una lunga serie di eccezioni alle regole tecniche (vedi tabella sopra). Esse sono valide,

Niente sconti per l'impresa

Per gli impianti industriali di vecchia costruzione non è prevista nessuna deroga alla disciplina esistente: essi vanno adeguati entro il maggio del 2009 alle prescrizioni del decreto 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Tuttavia occorre ricordare che tale decreto non è che l'applicazione, più in dettaglio, della legge n. 626 del 1994 sulla sicurezza lavoro, a cui del resto si riferisce esplicitamente. Pertanto un'industria di vecchia costruzione che si sia adeguata alla legge n. 626/1994 non dovrebbe incontrare ostacoli insormontabili nel rispettare anche le regole contenute del decreto.

Le norme antincendi sugli impianti industriali, anziché dettare una specifica disciplina per ogni

tipo di produzione o immagazzinamento di beni, hanno preferito concentrare le principali regole tecniche in questo unico decreto. Ci si è evidentemente resi conto che non era possibile prevedere l'evoluzione delle tecniche industriali, inventandosi via via prescrizioni ad hoc per ogni tipo di lavorazione.

Proprio perciò, il decreto del 1998 non può stabilire in modo troppo rigido delle regole: inevitabilmente esse sono legate a numerosissime variabili, che vanno dal tipo di attività ai materiali immagazzinati e manipolati, dalle attrezzature e gli arredi presenti alle caratteristiche costruttive dei luo-

ghi, dalle dimensioni e articolazioni dei locali al numero di dipendenti presenti. Perciò, in fase di stesura dei progetti di adeguamento, si apre nei fatti un tavolo di lavoro con gli esperti dei Vigili del fuoco, in cui si discutono con-

Regole unificate a prescindere da che cosa produce lo stabilimento

cretamente le varie soluzioni possibili per conciliare la sicurezza con le esigenze produttive e con l'abbattimento dei costi necessari ad affrontare. Gli spazi di discrezionalità lasciati ai Vigili sono inevita-

bilmente ampi, e il progetto definitivo, se redatto seguendo i loro suggerimenti, non ha difficoltà ad essere accettato.

I materiali messi in particolare all'indice dal decreto sono gas, derivati del petrolio, vernici, solventi, prodotti chimici infiammabili, imballaggi in grandi quantità, plastiche, in particolare sotto forma di schiuma, oltre a superfici, pareti e tetti in legno.

I vari allegati al decreto dettano le misure da prendere per prevenire gli incendi, le caratteristiche delle vie di uscita, le misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio, i dispositivi per l'estin-

zione degli incendi, i controlli e le manutenzioni necessari, l'informazione e formazione dei lavoratori, la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio e i contenuti minimi dei corsi di formazione (che sono tanto più dettagliati a seconda del rischio).

Per le attività ad altissimo rischio di incendio, comunque, il Dm del 1998 è integrato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (in seguito modificato dal Dlgs n. 238/2005) relativo al «controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose». La messa in regola di tali attività ai sensi delle norme antincendio dovrebbe essere già operativa anche per gli stabilimenti di vecchia data, perché prescritta dal decreto legislativo.

Trattamento «di favore»/2

Le disposizioni ad hoc per le caldaie a gas

AMPIEZZA DEL LOCALE		APERTURE DI AERAZIONE	
Dm 12/04/1996 (norme in vigore)	Esistenti al 30/12/1984 (deroghe previste dal Dm 29/12/2005)	Dm 12/04/1996 (norme in vigore)	Esistenti al 30/12/1984 (deroghe previste dal Dm 29/12/2005)
Distanze minime fra pareti caldaia e pareti locale		Superficie minima in centimetri quadrati	
60 cm (130 cm dalla parte del bruciatore)		Locali fuori terra	
Dispositivi raggiungibili per controlli e manutenzione		Potenza in kw caldaia x 10	>Potenza in kw caldaia x 8,6
Distanze minime dal soffitto della caldaia		Locali seminterrati o interrati fino a 5 metri	
1 metro		Potenza in kw caldaia x 15	>Potenza in kw caldaia x 12,9
Dispositivi raggiungibili per controlli e manutenzione		Locali interrati oltre i 5 metri	
Altezza minima del locale		Potenza in kw caldaia x 20	>Potenza in kw caldaia x 17,9
2,5 metri		Locali interrati oltre i 5 metri	
2,5 metri, ma solo per le caldaie con potenza termica superiore a 350 kw		Locali interrati oltre i 5 metri	
Resistenza al fuoco strutture e porte di accesso		caldaie di portata termica superiore a 116 Kw)*	
REI 120	REI 60	REI 120	REI 60

Fonte: elaborazione Ufficio studi Confappi-Federamministratori

IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ

Lunedì 20 Febbraio 2006 - N. 50 — PAGINA 41